

CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali.

Relatore: VIOLANTE.

ART. 3.

#Al comma 2, sopprimere le parole da: ; è organo collegiale fino alla fine del comma.

#Conseguentemente:

##dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

###2-bis. L'Autorità è organo collegiale composto da cinque membri. Ciascuna Camera elegge a scrutinio segreto due membri; un membro, con funzione di presidente, è nominato dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.

###2-ter. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni e il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione.

##al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a scrutinio segreto.

##sopprimere il comma 11.

3. 200. La Commissione.

ART. 3.

#Sostituire il comma 6 con i seguenti:

##6. Qualora una delle cause di incompatibilità indicate nelle lettere d) e e) del comma 5 si verifichi nel corso dell'esercizio del mandato, il componente dell'Autorità si astiene a norma del comma 9.

##6-bis. Qualora nel corso dell'esercizio del mandato si verifichi la causa di incompatibilità indicata nella lettera c) del comma 5, il componente dell'Autorità decade dalla carica.

3. 201. La Commissione.

ART. 3.

#Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

##13-bis. Tutte le deliberazioni dell'Autorità sono immediatamente pubblicate in forma integrale nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito *internet* dell'Autorità.

3.202. La Commissione.

ART. 4

#Al comma 2, dopo le parole: svolge altresì aggiungere le seguenti: in piena indipendenza ed autonomia di giudizio e di valutazione.

#Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , ferma l'indipendenza dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. 200. La Commissione.

ART. 4

#Al comma 4, sostituire le parole da: L'Autorità fino a: pubblica o privata con le seguenti: La pubblica amministrazione, le società pubbliche e private, gli enti pubblici sono tenuti a fornire all'Autorità, su sua richiesta,

4. 201. La Commissione.

ART. 4

#Sostituire il comma 5 con i seguenti:

##5. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità può avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti, in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

##5-bis. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 5 sono coperti dal segreto di ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente all'Autorità.

4. 202. La Commissione.

ART. 4

#Al comma 7, sostituire le parole da: centoventi giorni fino alla fine del comma con le seguenti: cinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della

presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata sulla base di un progetto predisposto dall'Autorità, e sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema. Il Consiglio di Stato si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

4. 203. La Commissione.

ART. 4

#Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

##7-bis. Qualora il regolamento non sia emanato entro il termine di cui al comma 7, l'Autorità può deliberare di procedere, fino all'entrata in vigore del regolamento, applicando le disposizioni recate dal progetto di cui al medesimo comma 7.

4. 204. La Commissione.

ART. 5

#Al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. 200. La Commissione.

ART. 5

#Aggiungere, in fine, il seguente comma:

##8. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

5. 201. La Commissione.

ART. 8

#Sostituire il comma 1 con i seguenti:

##1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 7, il titolare informa l'Autorità circa tutte le cariche, le funzioni, gli impieghi ricoperti nel settore pubblico e in quello privato, in Italia e all'estero, al momento dell'assunzione della carica di governo e nei dodici mesi precedenti.

##1-bis. L'informazione di cui al comma 1 deve riguardare anche le professioni esercitate e l'eventuale iscrizione in albi professionali, in Italia e all'estero, al momento dell'assunzione della carica di governo e nei dodici mesi precedenti.

8. 200. La Commissione.

ART. 8

#Al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e con le seguenti: al comma.

8. 201. La Commissione.

ART. 8

#Al comma 3, sostituire le parole: , ivi indicati, svolti all'estero con le seguenti: o alle posizioni ivi indicate, anche se svolte o ricoperte fuori del territorio della Repubblica italiana, nonché ai beni ivi indicati, anche se detenuti all'estero. Le dichiarazioni si riferiscono altresì agli incarichi ricoperti e alle funzioni svolte nei dodici mesi precedenti, nonché alle variazioni nella situazione patrimoniale intervenute nel medesimo periodo.

8. 202. La Commissione.

ART. 8

#Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

##4. Alla dichiarazione indicata nel comma 2 devono essere allegati:

###a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sulle persone fisiche;

###b) l'elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri o immobili di valore superiore a 50 mila euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado, nonché delle persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico;

###c) copia dell'atto istitutivo di *trust*, con unito elenco dei beni in *trust*, laddove il titolare della carica di Governo ricopra una delle posizioni indicate dalla lettera f) del comma 2.

##5. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione agli uffici competenti dei documenti di cui al comma 4, i titolari delle cariche di cui all'articolo 7 sono tenuti a depositarne copia all'Autorità

##6. Ogni variazione, modifica o circostanza sopravvenuta destinata ad incidere o comunque a modificare le risultanze dei documenti di cui al comma 4, dovrà essere comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 all'Autorità entro i cinque giorni successivi dalla data dell'evento, salvo che si riferisca a beni trasferiti al *trustee* di un *trust* istituito a norma della presente legge.

##7. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione, modifica o circostanza sopravvenuta destinata ad incidere o comunque a modificare le risultanze dei documenti di cui al comma 4, intervenuta nel periodo compreso tra gli ultimi documenti presentati ai sensi del comma 6 e la cessazione della carica pubblica, salvo che si riferisca a beni trasferiti al *trustee* di un *trust* istituito a norma della presente legge.

8. 203. La Commissione.

ART. 8

#Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

#ART. 8- bis- (*Accertamenti dell'Autorità*). - 1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, l'Autorità accerta la consistenza del patrimonio detenuto anche per interposta persona dai titolari di cariche di governo.

##2. Qualora vi siano ritardi nel ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, e comunque quando ne ravvisi la necessità, l'Autorità provvede di propria iniziativa agli accertamenti.

8. 0200. La Commissione.

ART. 9

#Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: da ogni obbligo di astensione con le seguenti: dall'obbligo di astensione in relazione al caso segnalato

#Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole in ogni caso.

9. 200. La Commissione.

ART. 10.

#Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: , ad eccezione di quelle estranee alla carica di Governo ricoperta con il seguente periodo: Quando le leggi relative alle singole libere professioni non dispongano diversamente, l'incompatibilità non si applica alle attività professionali estranee alla carica di Governo ricoperta.

10. 200. La Commissione.

ART. 11

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 11. - (Incompatibilità determinata dal possesso di un patrimonio di valore superiore a cinque milioni di euro concentrato in un medesimo settore di mercato). -

1. Chi possiede un patrimonio di valore superiore a cinque milioni di euro, concentrato in un medesimo settore di mercato, non può rivestire una carica di governo che comporti il potere di regolare quel settore di mercato.

##2. Il limite di cui al comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

11. 200. La Commissione.

ART. 11

#Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

#ART. 11-bis. - (Incompatibilità determinate dalla proprietà o dal possesso di partecipazioni relative ad una impresa operante in regime di autorizzazione o concessione). - 1. Le cariche di cui all'articolo 7 sono incompatibili:

###a) con la proprietà di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato;

###b) con il possesso di partecipazioni rilevanti in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato.

##2. L'incompatibilità non opera quando si versi nella ipotesi di cui all'articolo 10, comma 4.

11. 0200. La Commissione.

ART. 12.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 12. - (*Misure relative alla separazione degli interessi nei casi previsti dagli articoli 11 e 11-bis*). - 1. L'Autorità, quando accerta, anche tramite proprie verifiche, una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 11 e 11-bis, ne dà comunicazione all'interessato e lo invita a comunicare, entro i dieci giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della posizione incompatibile e la rimozione della causa di incompatibilità.

##2. L'invito a esercitare l'opzione di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data della pubblicazione il titolare della carica di Governo deve astenersi dall'esercizio delle sue funzioni.

##3. Della comunicazione e dell'invito indicati nel comma 1 vengono informati dall'Autorità, per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri.

##4. Nel caso di mancato esercizio, entro il termine prescritto, dell'opzione di cui al comma 1, salve le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.

##5. L'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.

##6. Del mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

##7. Il titolare della carica di Governo, qualora abbia scelto di rimuovere la causa di incompatibilità, concorda con l'Autorità gli adempimenti necessari per conseguire l'obiettivo. L'Autorità può acquisire il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre autorità di settore eventualmente interessate.

##8. La causa di incompatibilità deve essere rimossa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'invito a esercitare l'opzione.

12. 200. La Commissione.

#Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

#ART. 12-bis. - (*Incompatibilità determinate dal possesso di partecipazioni rilevanti in specifici settori o dalla titolarità di interessi patrimoniali di valore superiore a dieci milioni di euro concentrati in un medesimo settore di mercato*). - 1. Le cariche di cui all'articolo 7 sono incompatibili:

###a) con il possesso, anche per interposta persona, o tramite società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, dell'editoria di rilevanza nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, della pubblicità, delle opere pubbliche di preminente rilevanza nazionale;

###b) con il possesso di un patrimonio di valore superiore a 10 milioni di euro ed attinenti al medesimo settore di mercato, quando sussista il concreto pericolo di condizionamento dell'attività di governo o di turbative della concorrenza.

##2 Il limite di 10 milioni di euro indicato nella lettera b) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

##3. Nei casi di impresa individuale, si applica il comma 3 dell'articolo 10.

##4. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1, l'Autorità valuta, in particolare, se il titolare della carica di Governo possa, direttamente o indirettamente, influenzare a proprio vantaggio l'attività dell'impresa ovvero il settore di mercato nel quale l'impresa opera.

##5. L'Autorità, qualora ritenga che possa configurarsi il conflitto di interessi di cui al comma 1, chiede il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti autorità di settore, concordando un termine non superiore a quindici giorni entro il quale le autorità sono tenute a esprimere il parere.

##6. Nel parere di cui al comma 5, le autorità interpellate si pronunciano anche sulle misure ritenute necessarie per prevenire il conflitto di interessi.

##7. Le autorità, qualora ritengano si debba procedere all'istituzione di un *trust* cieco, ai sensi degli articoli 14 e 15, si pronunciano, altresì, sulle misure che il *trustee* deve assumere per garantire l'effettiva rispondenza del *trust* istituito alle caratteristiche previste dai medesimi articoli. L'alienazione dei beni da parte del titolare della carica di governo può essere richiesta quando si tratta dell'unica misura possibile per evitare nella specifica situazione il conflitto di interessi.

##8. I pareri delle Autorità di cui al comma 5 sono comunicati immediatamente al titolare della carica di Governo; i pareri sono altresì allegati alle deliberazioni dell'Autorità.

##9. L'Autorità, acquisiti i pareri di cui al comma 5, qualora ne esistano i presupposti, convoca l'interessato, gli comunica la configurabilità del conflitto di interessi e lo invita, qualora non condivida le valutazioni pervenutegli, a trasmettere le sue osservazioni entro l'ulteriore termine di quindici giorni.

##10. L'Autorità, valutate le osservazioni dell'interessato, se ritiene che si configuri il conflitto di interessi, delibera di invitarlo ad optare tra l'alienazione delle partecipazioni nella misura idonea a riportarne la consistenza al di sotto delle indicate soglie di rilevanza, indicando tale misura, ovvero l'istituzione di un *trust* a norma dell'articolo 15.

##11. Il *trust* istituito ai sensi dell'articolo 15 ha ad oggetto solo valori mobiliari.

##12. Il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di istituire un *trust* con le caratteristiche

di cui agli articoli 14 e 15 su un'altra parte di quei beni, oppure di procedere alla alienazione dei beni.

##13. Le opzioni di cui ai commi 10 e 12 devono essere comunicate all'Autorità con atto scritto entro i quindici giorni successivi al ricevimento della deliberazione di cui al comma 10.

##14. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per l'alienazione totale o parziale, alla stessa deve provvedersi secondo gli adempimenti concordati con l'Autorità, al fine di evitare che persistano o si determinino nuove situazioni di conflitto di interessi, salvo che il titolare della carica di Governo abbia scelto di conferire quanto ricavato dalle operazioni di dismissione in un *trust* con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15.

##15. Il completamento delle operazioni di alienazione previste tra gli adempimenti di cui al comma 14 deve avvenire entro i successivi centoventi giorni, prorogabili dall'Autorità per non più di altri novanta giorni, nel caso in cui la quantità di beni sia particolarmente ingente o comunque la loro collocazione sul mercato risulti particolarmente difficile.

##16. Completati gli adempimenti di cui ai commi precedenti, una volta accertato che non sussiste più conflitto di interessi, l'Autorità rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge, salvo prevedere, secondo quanto disposto dall'articolo 9, i casi in cui è tenuto comunque ad astenersi.

##17. Il titolare della carica di Governo, se opta per l'istituzione di un *trust* con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15, nei successivi sessanta giorni sottopone l'atto istitutivo del medesimo all'Autorità per l'approvazione.

##18. Qualora l'Autorità indichi la necessità di procedere alla modificazione di clausole dell'atto istitutivo del *trust* ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il titolare della carica di Governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.

##19. Nel caso di mancato esercizio delle opzioni di cui ai commi 10 e 12 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per la disponibilità dei beni il cui possesso è incompatibile con la carica di Governo.

##20. Nel caso di cui al comma 19, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.

##21. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data della pubblicazione tutti gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

12. 0200. La Commissione.

#Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

#ART. 12-ter. - (Partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente legge sono rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 20 per cento negli altri casi.

##2. Sono equiparati alle partecipazioni rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

12. 0201. La Commissione.

ART. 13

#Al comma 5, aggiungere, in fine, la parola: generale.

13. 200. La Commissione.

ART. 15

#Al comma 6 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

##s) essere già stato o essere già trustee di altri trust, nonché esibire adeguati titoli professionali per gli amministratori.

15. 200. La Commissione.

ART. 15

#Al comma 7, lettera h), sostituire le parole da: , agli eventuali beneficiari fino a: istitutivo di con le seguenti: e ai beneficiari il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in trust, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unito ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del.

15. 201. La Commissione.

ART. 15

#Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: anche laddove la legge applicabile prescelta statuisca diversamente.

15. 202. La Commissione.

ART. 15

#Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: dal disponente fino a: In ogni caso in cui con le seguenti: dai soggetti ai quali l'atto istitutivo conferisce tale potere, sempre previa autorizzazione dell'Autorità. Quando.

15. 203. La Commissione.

ART. 17

#Al comma 2, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

#Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

##3. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini dell'istituzione del *trust* e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

##4. I redditi derivanti dai beni in *trust* sono imputati:

###a) ai beneficiari, se e nella misura in cui il relativo diritto di credito sia, ai sensi dell'atto istitutivo del *trust*, certo, liquido ed esigibile;

###b) in mancanza di beneficiari, al *trust*.

17. 200. La Commissione.

ART. 20

#Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: indicate nel comma 1 dell'articolo 2 con le seguenti: di Governo, di cui all'articolo 7.

20. 200. La Commissione.

ART.28

#Al comma 1 lettera a), dopo le parole e del mercato aggiungere le seguenti e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

28. 200. La Commissione.